

COMUNE DI FIANEZZE (VI)		
PROTOCOLLO		
Anno	Titolo III	Classe 5 Fasc.
N.	- 5 AGO. 2021	
3867		
UOR	CC	RPA

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di Vicenza

VERBALE n. 16 del 03.08.2021 dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria
(nominato con delibera del C.C. n. 44 del 28.11.2020)

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART.19 C.8 LEGGE 448/2001

La sottoscritta Gugiari dott.ssa Nicoletta, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 novembre 2020;

VISTI :

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter, della Legge n. 296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi, rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto 08.05.2018, pubblicato in GU il 27.07.2018, di emanazione delle "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, costituiscono orientamento

per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale;

- il decreto 17 marzo 2020, pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020, di "Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- la circolare 13 maggio 2020, pubblicata in GU n. 226 dell' 11.09.2020, in materia di assunzione di personale da parte dei comuni (riferimento all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 58 del 2019).

VISTA la deliberazione n 28 del 13 maggio 2021, regolarmente esecutiva, di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale – triennio 2021 – 2023;

PRESO ATTO delle cessazioni di personale, in parte non previste nel citato atto:

- N. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – cat B3, part-time 18 ore settimanali (decorrenza dal 1 giugno 2021)
- N. 1 posto di Istruttore Direttivo cat. D1, par time 30 ore settimanale (decorrenza 15 luglio 2021);
- N. 1 posto di Esecutore amministrativo cat. B1 – 12 ore part – time (decorrenza dal 1 ottobre 2021);
- N. 1 posto di operaio cat. B1 a tempo pieno 2021 (decorrenza dal 1 dicembre 2021)

ESAMINATA

La proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto " Piano triennale dei fabbisogni di personale - triennio 2021-2023. AGGIORNAMENTO"

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella riportata nella proposta deliberativa e certificato del Responsabile dell'Area Contabile del 27 luglio 2021 (nota in atti):
 - Media triennio 2011-2012-2013: € 441.817,40;
 - Previsione 2021 € 414.953,97 (escluse le spese per i rinnovi contrattuali come previsto delle norme).
- rientra, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, tra i valori soglia della tabella intermedia (percentuali ricompresa tra il 27,60% – tabella 1 - e il 31,60% tabella 4 del DPCM) e, pertanto, possono procedere con nuove assunzioni purché non sia incremento il valore tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, come previsto dall' art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2021;
- il rapporto tra spesa di personale e entrate corrente dell'ultimo rendiconto approvato e relativo all'anno e pari a 30,56%;

VISTO il prospetto allegato A alla proposta di deliberazione nel quale sulla base di quanto previsto dal citato DPCM del 17 marzo 2021 è stato determinato il seguente spazio assunzionale:

- anno 2021 - € 18.668,62
- anno 2022 - € 85.727,34
- anno 2023 - € 82.207,44

RILEVATO, quindi, che

- a fronte delle sopracitate cessazioni si prevedono per il 2021 le seguenti assunzioni, per una

- spesa complessiva di € 13.023,61:
- n. 1 istruttore Tecnico cat. C1 - dal 1 ottobre 2021) - spesa prevista € 7814,15;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 - dal 1 novembre 2021 – spesa prevista € 5209,46;
-
- non sono previste, alla data odierna, per l'anno 2022 e 2023 nuove assunzioni;
 - è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs n. 198/2006.

ACCERTATO

che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è improntata:

- 1) al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:
 - a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
 - b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del P.L. 78/2010;
- 2) al rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 30,56%, con riferimento nell'ultimo rendiconto della gestione relativo all'anno 2020;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto " Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 - Aggiornamento";

ATTESTA

che il presente atto di programmazione è compatibile con il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio

RACCOMANDA altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2021/2023, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

Pianezze, 3 Agosto 2021

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Nicoletta Gugiarì

